

Summa in Decretum Simonis Bisinianensis,
Edidit Petrus V. Aimone Braidà, Monumenta
Iuris Canonici, Series A: Corpus Glossatorum,
vol. 8, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del
Vaticano 2014

Dopo molti anni di intenso lavoro, con anticipazioni nel tempo sia in singoli saggi sia, per l'intera *Summa*, sul web, il curatore dà ora finalmente alla luce l'attesa edizione critica dell'importante lavoro di Simone da Bisignano, decretista calabrese tra gli ultimi allievi di Graziano.

Nella *Presentazione* dell'opera il professore Aimone Braidà parla di "un semplice tentativo di edizione critica", che "conserva pertanto un modesto valore provvisorio". In realtà, al di là dell'apprezzabile "umiltà" tipica di uno studioso serio, tra gli ultimi allievi di Stephan Kuttner, il lavoro conferma l'autorevolezza che il curatore si è da tempo conquistato tra gli storici del diritto canonico, in particolare come massimo conoscitore dell'opera del Bisignano.

Superfluo notare l'importanza, per gli studi storici sul diritto della Chiesa, del lavoro compiuto da Aimone Braidà: in effetti si tratta – come è stato osservato – di una delle *Summae* più originali della scuola bolognese, che ebbe una grande influenza sulla dottrina canonistica del tempo sia per la interpretazione assai originale del testo del *Magister*, sia per l'utilizzo dello *ius novum* delle decretali pontificie, estraneo all'opera di Graziano. In effetti i riferimenti alle decretali sono numerosi: sotto forma di *paleae* ovvero come appendici al *Decretum*, il decretista ne richiama circa 90 per oltre 190 citazioni. Ed è proprio l'individuazione delle decretali richiamate che permette ad Aimone Braidà di giungere a conclusioni importanti, quale tra l'altro la datazione dell'opera di Simone, individuata attorno al 1179.

Così pure superfluo è notare come lavori quale quello che si presenta sono importanti anche per il canonista non stori-

co ma positivo, posto il rilievo che per costui riveste la conoscenza storica ai fini dell'interpretazione del diritto vigente. A differenza degli ordinamenti appartenenti alla famiglia dei diritti codificati, infatti, il diritto canonico, seppur codificato, non ha conosciuto nel tempo soluzioni di continuità. Alle codificazioni canoniche è del resto estranea quell'ideologia della codificazione, che comportava tra l'altro il superamento del passato, la riduzione dello *ius vetus* in un mero diritto storico, non più vigente, dunque inutile per il giurista positivo e nella pratica giuridica. Per il canonista è invece importante la conoscenza del precedente storico (perché nacquero norme ed istituti, categorie e concetti; perché si vennero trasformando nel divenire della storia; perché sono venuti meno, sono stati innovati ed emendati, sono stati sostituiti...), proprio per lo svolgimento della sua opera di giurista positivo: la comprensione e l'esatta interpretazione del diritto vigente.

Nelle oltre 240 pagine di *Prolegomena* l'autore affronta sistematicamente tutti gli aspetti che una edizione critica richiede, relativamente all'autore, alla datazione, alla tradizione manoscritta, ai diversi codici, ai reciproci rapporti tra questi, alla struttura dell'edizione, con riferimenti tra l'altro all'ortografia, alle abbreviazioni, all'apparato critico ed all'apparato scientifico delle glosse. Numerosi ed accurati gli indici delle fonti, gli indici sistematici, gli indici dei nomi e dei luoghi, i riferimenti alle principali edizioni medievali delle opere dei glossatori, la bibliografia.

Molti gli aspetti interessanti che si traggono dalla *Summa* circa i dibattiti teologici e canonistici del tempo, in particolare con riferimento alle singole decretali citate. Un esempio tra quelli che il curatore ha l'attenzione di segnalare riguarda il significato sacramentale del matrimonio e della grazia che esso conferisce. La domanda che gli studiosi medievali venivano ponendosi era la seguente: è simonia l'offerta di denaro ai parenti della sposa perché acconsentano al matrimonio? La risposta del decretista originario di Bisignano è negativa, in quanto ritiene che il matrimonio sia certamente un sacramento spirituale, ma che non conferisce grazia alcuna. Una affermazione che costituisce riferimento interessante per la storia

della definizione del carattere sacramentale del matrimonio contratto tra battezzati.

Di Simone da Bisignano è stato scritto che fu influente “benché di rado espressamente menzionato dai contemporanei”, tanto che spesso le sue teorie sono nascoste sotto un anonimo riferimento “*quidam dicunt*”. Basse rivalità accademiche?; un modo elegante per sminuire la forza delle sue interpretazioni o non, piuttosto, inconfessato riconoscimento di una invidiata superiorità di pensiero?

Non è dato sapere. Ma forse in quella riduttiva allusione ad un anonimo non difficilmente individuabile dai contemporanei è dato cogliere il montare di quel “clima”, di quella “temperie” fra i cultori e gli operatori del diritto della Chiesa che avrebbe portato più tardi, a Medioevo più che maturo, alle famose invettive di Dante nei confronti di un’intera categoria. Nella *Commedia*, come noto, i canonisti sono stigmatizzati per avidità di ricchezza e di potere e sono condannati per avere, in ragione di puro carrierismo, abbandonato lo studio dell’*Evangelo* e dei *Dottor magni*, cioè della Scrittura e dei Padri, per andare *dietro* ad Ostiense.

Un rischio che oggi, probabilmente, i canonisti non corrono più.

Giuseppe Dalla Torre